



423/CE.F.L.  
31/12/2015

## CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE

TRA

CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE, c.f. n. 80001490707, con sede in Campobasso, Via IV novembre n. 87, nella persona del Segretario generale pro tempore, dott. Riccardo Tamburro, di seguito denominato committente

e

DOTT. VINCENZO ACANFORA, nato a Pompei (NA) il 16 maggio 1973 e residente in Venafro (IS), in Via S.P. Conca Casale, n.44 F, codice fiscale CNFVCN73E16G813S, partita Iva 0093820941, di seguito denominato professionista

\*\*\*

### PREMESSO

-che il Presidente del Consiglio Regionale, dott. Vincenzo Cotugno con nota prot. 9239 del 15/12/2015 ha individuato nel dott. Vincenzo Acanfora la persona cui assegnare con contratto d'opera professionale l'incarico di responsabile coordinatore della propria segreteria particolare ai sensi dell'art. 8, comma 7 della legge regionale n. 15/91 e ss.mm. e ii;

-che con deliberazione del 21 dicembre 2015, n. 98 l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha conferito al dott. Vincenzo Acanfora l'incarico di "responsabile coordinatore della Segreteria particolare" del Presidente del Consiglio regionale;

-che ai sensi dell'articolo 8, comma 11 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15 e ss.mm.e ii, alla stipulazione del presente contratto provvede, per le segreterie comprese nell'ambito del Consiglio regionale, il Segretario

Rtau

generale del Consiglio regionale del Molise.

Tutto quanto premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### **ART. 1 - PREMESSA**

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **ART. 2 - DEFINIZIONE DELL'INCARICO E OGGETTO DELLA PRESTAZIONE**

Il Consiglio regionale del Molise conferisce al dott. Vincenzo Acanfora, nato a Pompei (NA) il 16 maggio 1973 l'incarico di *"responsabile coordinatore della Segreteria particolare"* del Presidente del Consiglio regionale, per lo svolgimento delle attività precisate nella nota assunta al prot. 9239 del 15/12/2015 citata in premessa.

In particolare, a titolo esemplificativo, il professionista dovrà offrire supporto tecnico-giuridico personale e diretto al Presidente del Consiglio ai fini dell'esercizio dell'iniziativa legislativa e della proposta di atti di indirizzo politico, anche in correlazione con la partecipazione del Presidente del Consiglio alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle Province autonome.

Il predetto supporto si svolgerà attraverso attività di studio e ricerca nelle materie di competenza legislativa regionale, redazione o valutazione di schemi di testi normativi e di schemi di atti di indirizzo politico, redazione di relazioni e pareri su richiesta del Presidente del Consiglio.

La prestazione professionale, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge regionale n. 15/1991, potrà riguardare esclusivamente l'espletamento delle



attività non istituzionali e, comunque, non riconducibili nell'ambito di competenze delle strutture organizzative della regione Molise.

La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dal Professionista nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione dell'attività senza osservanza di specifici orari e con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro, nonché di mezzi oltre a quanto eventualmente stabilito nel successivo art.3.

La prestazione verrà resa in Campobasso.

#### **ART. 3 - OBBLIGHI DEL PRESTATORE**

L'attività del Professionista dovrà essere organizzata in connessione con le necessità del Presidente del Consiglio fornendo allo stesso tutti i suggerimenti idonei ad assolvere nel migliore dei modi l'attività affidatagli. La prestazione dovrà essere resa personalmente dal Professionista il quale non potrà avvalersi di sostituti.

Qualora necessario il Professionista potrà utilizzare anche i locali e le attrezzature messe a disposizione dal Committente. A tal proposito il Professionista dovrà attenersi alle disposizioni impartite dal Consiglio regionale in materia di protezione e sicurezza, anche in campo sanitario, in vigore presso il Committente e sarà responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti a lui affidati.

#### **ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO**

Il presente contratto avrà decorrenza dal giorno successivo a quello della sottoscrizione del presente contratto e scadenza alla cessazione dalla carica dell'amministratore proponente, salvo il più breve termine collegato alla

eventuale riduzione del budget di cui al comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 15/1991 per l'esercizio finanziario 2015 e per gli esercizi finanziari successivi a quello in corso e comportante la necessità di ridefinizione delle strutture di segreteria.

#### **ART. 5 - CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo mensile per l'opera che il Professionista renderà nel periodo di cui all'art. 4 è pari ad euro **4.500,00** oltre IVA.

Il predetto importo verrà corrisposto periodicamente e posticipatamente, previa emissione di regolare documento fiscale accompagnato da report delle prestazioni eseguite, convalidato dal Presidente del Consiglio.

#### **ART. 6 - RIMBORSO SPESE**

Il Committente rimane indenne dal rimborso di tutte le spese di viaggio, vitto ed alloggio anche se afferenti il presente contratto, che rimangono a totale carico del Professionista.


#### **ART. 7 - ASSICURAZIONI**

Il Professionista, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, dovrà presentare: copia dell'assicurazione obbligatoria per i danni derivanti dall'esercizio della sua attività professionale, in corso di validità, come previsto dalla normativa vigente.

Il Professionista, nel caso di utilizzo di locali ed attrezzature messe a disposizione dal Committente, dovrà presentare copia di una copertura assicurativa, in corso di validità, per il rischio infortuni individuale.

#### **ART. 8 - ADEMPIMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI**

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione d'opera regolata dall'art. 2222 e seguenti del Codice Civile; tale prestazione è



inquadabile, ai fini fiscali, nelle prestazioni d'opera professionale di cui all'ex art. 49, primo comma, DPR 917/86 e successive modifiche.

#### **ART. 9 – RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO**

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, dovuta a qualsiasi causa, il predetto corrispettivo verrà riproporzionato al minor periodo in cui il contratto ha avuto regolare esecuzione, sempre salvo ed impregiudicato il diritto per il committente al risarcimento dell'eventuale danno.

#### **ART. 10 - REGISTRAZIONE**

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5, secondo comma e 40 del T.U. dell'Imposta di Registro approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131 ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 25 della Tabella allegata al DPR 642/1972. L'imposta di bollo dovuta eventualmente sulle fatture, nonché quietanze delle medesime, viene stabilita essere a carico del Professionista incaricato.

#### **ART. 11 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

Tutti i dati ed informazioni di cui il Professionista entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione, ad eccezione di divulgazione prevista per legge.

#### **ART. 12 - TRATTAMENTO DATI**

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il Professionista dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici.

#### **ART. 13 - CONTROVERSIE**

Foro competente in caso di controversie sarà quello di Campobasso.

rinunziando espressamente fino da ora le parti alla competenza di qualsiasi altra sede.

#### ART. 14 - ACCETTAZIONE

Il presente contratto viene redatto in duplice originale, trattenuto in originale per ciascuna parte contraente.

Per accettazione e conferma.


PER IL COMMITTENTE


IL PROFESSIONISTA

Il Segretario Generale

dott. Vincenzo Acanfora

Ing. Riccardo Tamburro

  
-----

  
-----

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di aver letto le clausole ed i patti contenuti negli articoli 2-4-5-6-9 del presente contratto e di approvarli specificamente.


PER IL COMMITTENTE


IL PROFESSIONISTA

Il Segretario Generale

dott. Vincenzo Acanfora

Ing. Riccardo Tamburro

  
-----

  
-----

Campobasso, 23/12/2015